



NEWSLETTER LAVORO 01 – 2015

Normativa lavoro

Comunicazione periodica utilizzo lavoratori somministrati

Si ricorda che le aziende che abbiano concluso, nel corso dell'anno 2014, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, ogni dodici mesi, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere:

1. il numero dei contratti di somministrazione utilizzati;
2. i motivi del ricorso alla somministrazione;
3. la durata dei contratti;
4. il numero dei lavoratori somministrati utilizzati;
5. la qualifica dei lavoratori somministrati utilizzati.

La data entro cui espletare l'adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 1/1-31/12 dell'anno precedente; per le imprese che applicano il CCNL Turismo – Confcommercio il limite è posticipato al 20 Febbraio (ex. Art. 91 CCNL).

Il mancato o il non corretto assolvimento dell'obbligo entro il 31 gennaio determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.18, co.3-bis, del D. Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

Le comunicazioni, in assenza di RSA/RSU, devono essere recapitate alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, di seguito gli indirizzi per le province di Milano, Monza e Lodi per le aziende del settore commercio.

MILANO

CGIL

C.so di P.ta Vittoria, 43
20122 Milano

CISL

Via Benedetto Marcello, 18
20124 Milano

UIL

Via A. Campanini, 7
20124 Milano

MONZA

CGIL

Via Premuda, 17
20900 Monza

CISL

Via Dante, 17/a
20052 Monza

UIL

Via A. Campanini, 7
20124 Milano

LODI

CGIL

Via Lodivecchio, 31
26900 Lodi

CISL

Via Gaffurio, 22
20075 Lodi

UIL

Via A. Campanini, 7
20124 Milano

Ricordiamo che questa comunicazione non sostituisce, né può essere sostituita dalla comunicazione preventiva da effettuare alle stesse rappresentanze sindacali prima della stipula del contratto di somministrazione (o in casi di motivate ragioni d'urgenza entro 5 giorni dalla stessa).

Alleghiamo alla presente un fac-simile per la redazione della comunicazione in oggetto.